

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2339 del 22/04/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI DITTA MODEA SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA, VIA LA SPEZIA N. 171/A - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 361/2024"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2437 del 22/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue APRILE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

- l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4668 del 23/11/2016 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 alla Società Pandeia Dietetica S.r.l. per lo stabilimento ubicato in Comune di Parma, Via La Spezia n. 171/A, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- con D.D. n. DET-AMB-2017-639 del 09/02/2017 emessa da Arpae-SAC, recepita nel Provvedimento prot. n. 36965 del 20/02/2017 il SUAP Comune di Parma ha provveduto a volturare l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 alla Società Granarolo S.p.a.;
- con D.D. n. DET-AMB-2017-1640 del 28/03/2017 emessa da Arpae-SAC, recepita nel Provvedimento prot. n. 99622 del 09/05/2017 il SUAP Comune di Parma ha provveduto ad aggiornare l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. alla Società Granarolo S.p.a.;
- con D.D. n. DET-AMB-2017-4434 del 22/08/2017 emessa da Arpae-SAC, recepita nel Provvedimento prot. n. 181302 del 29/08/2017 il SUAP Comune di Parma ha provveduto a modificare e a prendere atto della variazione del gestore dell'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. alla Società Granarolo S.p.a.;
- con D.D. n. DET-AMB-2018-3105 del 20/06/2018 emessa da Arpae-SAC, recepita nel Provvedimento prot. n. 163213 del 02/08/2018 il SUAP Comune di Parma ha provveduto a prendere atto della variazione del gestore dell'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. alla Società Granarolo S.p.a.;
- con D.D. n. DET-AMB-2021-1600 del 02/04/2021 emessa da Arpae-SAC, recepita nel Provvedimento prot. n. 66074 del 13/04/2021 il SUAP Comune di Parma ha provveduto a volturare l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. alla Società **Modea Srl**;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Parma con nota prot. n. 13440 del 22/01/2024, successivamente integrata con nota prot. n. 15297 del 24/01/2024 ed acquisita a prot. Arpae n. ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2024/12073 del 22/01/2024 e n. PG/2024/13867 del 24/01/2024, presentata dalla Società Modea S.r.l. nella persona dell'Amministratore e gestore dell'esercizio pro tempore i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale e stabilimento siti in Parma, Via La Spezia n. 171/A, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione di prodotti da forno e panetteria".

RILEVATO:

che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2024/18617 del 31/01/2024 alla quale la Ditta ha risposto tramite SUAP in data 13/02/2024 nota prot. n. 31222 (prot. Arpae n. PG/2024/27791 del 13/02/2024);

che alla data del 13/02/2024 l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/29135 del 14/02/2024:

- il parere in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 33242 del 15/02/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/30295 del 16/02/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;
- il parere per quanto di competenza di AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA con nota prot. n. 16260 del 05/03/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/43055 del 05/03/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)*;
- il parere in merito alla matrice impatto acustico espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 70643 del 21/03/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/54726 del 22/03/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST di Parma trasmesso dal SUAP con nota prot. 53437 del 08/03/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/45987 del 08/03/2024), *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3)*;
- il parere per quanto di competenza di IRETI SpA con nota prot. n. 4483 del 28/03/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/60067 del 29/03/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4)*;
- il parere in merito alla matrice scarichi idrici espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 83446 del 08/04/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/65134 del 08/04/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5)*;
- la relazione tecnica di Arpae-ST di Parma prot. n. PG/2024/65208 del 09/04/2024, depositata agli atti;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede "produzione prodotti da forno e panetteria";
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. è stata dichiarata
 - a. eliminazione linea grissini-crackers-fette biscottate-grattugiato eliminate da E2 a E11 - da E19 a E23 - E25-E26 - da E31 a E37
 - b. l'introduzione linea pane morbido (linea Buns) nuova E25
 - c. modifica emissioni E26 - E27 e nuova numerazione emissioni
8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE E6 caldaia per acqua (1672 kW)**
 - b. **EMISSIONE E8 caldaia per acqua (581 kW)**
 - c. **EMISSIONE E22 caldaia per uffici (31,7 kW)**
9. è stata dichiarata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE E20 "Cappa laboratorio chimico"**
 - b. **E1-E2-E3-E4-E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19 estrattori ricambio aria**
 - c. **E23-E24 locale compressori**
10. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4668 del 23/11/2016 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i., a favore della Società Modea S.r.l. nella persona dell'Amministratore e gestore dell'esercizio pro tempore, con sede legale e stabilimento siti in Parma, Via La Spezia n. 171/A, relativamente all'esercizio dell'attività di *"produzione di prodotti da forno e panetteria"*, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO

per il titolo abilitativo *"autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*, di specifica competenza comunale quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4668 del 23/11/2016 e s.m.i., **così come di seguito riportato:**

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA prot. n. 4483 del 28/03/2024 e nel parere espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 83446 del 08/04/2024 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il titolo abilitativo *"comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*, quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4668 del 23/11/2016 e s.m.i., **così come di seguito riportato:**

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 70643 del 21/03/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST di Parma trasmesso dal SUAP con nota prot. 53437 del 08/03/2024 e nel parere di AUSL

Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 16260 del 05/03/2024 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** (titolo abilitativo “*autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*”) si sostituiscono integralmente le medesime parti dell’atto di adozione di **AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4668 del 23/11/2016 e s.m.i.** e recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i.:

“...**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E5 Caldaia per vapore (837 kW)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Emissione E7 gruppo elettrogeno a gasolio

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E21: - “OFFICINA (SALDATURA- MOLATURA - LAVORAZIONI MECCANICHE)”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Al fine di assicurare la completa aspirazione delle emissioni prodotte da questa fase lavorativa potrà risultare in funzione un solo macchinario per volta.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2000	Nm ³ /h
Durata ore/anno:	30	h
Durata giorni/anno:	230	giorni
Altezza minima:	6	m
polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E25: - “FORNO DI COTTURA”.
nuova emissione

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera,

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4620	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	230	giorni
Altezza minima:	6	m

EMISSIONE E26: - “DOSAGGIO INGREDIENTI IN POLVERE”.
nuova emissione

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1050	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	11	h
Durata giorni/anno:	230	giorni
Altezza minima:	11	m
polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E27: - "TRAMOGGIA CARICO MICROINGREDIENTI".
nuova emissione

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	15	minuti
Durata giorni/anno:	230	giorni
Altezza minima:	10	m
polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E25** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E25, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E25 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo

da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle **emissioni E21, E26, E27 debbono avere una periodicità annuale.**

Per gli impianti afferenti alle emissioni **E5 “caldaia a vapore” (837 kW) ed E7 “gruppo elettrogeno a gasolio”**, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La fase di stoccaggio della materia prima avviene all'interno di contenitori costituiti in tessuto filtrante posizionati in locale chiuso in cui non sostano operatori.

Durante le fasi di caricamento gli aeriformi fuoriescono dalla parte superiore dei sacconi passando attraverso il tessuto.

Poiché la struttura dei silos è tale da non consentire il convogliamento di tali emissioni si ritiene che tale modalità di stoccaggio possa essere accettata solo se nel momento in cui avviene il caricamento viene assicurato un ricambio di aria tale da garantire il rispetto ad una altezza di 1.5 m dal piano di calpestio di una concentrazione di polveri pari a 0,5 mg/Nm³.

La documentazione attestante il rispetto del limite dovrà essere mantenuta a disposizione di eventuali controlli.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Modea s.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02954270340
Sede legale:	via La Spezia n.171/A, Comune di Parma
Sede locale impianti:	via La Spezia n.171/A, Comune di Parma
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione prodotti da forno
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	prodotti finiti

Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	11040 t/a
Indicatore 2:	metano
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	230
Altezza media sbocco emissione:	10m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	29
Ossidi di azoto (NO _x):	1808
Monossido di carbonio (CO):	516
Biossido di carbonio (CO ₂):	1216805

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità

prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore

o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4668 del 23/11/2016 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4668 del 23/11/2016 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i..

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Parma. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma, IRETI SpA e AUSL - Dipartimento Di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi
Rif. Sinadoc: 2024/6159

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Rif. Sinadoc 2024/6159
VBG 361/2024

Spett.
ARPAE - SAC

Oggetto: Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. della **Ditta MODEA S.r.l.** per l'insediamento in Comune di Parma Via La Spezia n. 171/A

In esito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Sig. Veneri Luca in qualità consulente ambientale a seguito di procura dell'amministratore delegato Paolo Pigozzo della Ditta MODEA S.r.l. per l'insediamento in Comune di Parma Via La Spezia n. 171/A (produzione di prodotti da forno e panetteria), preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona produttiva di completamento (Zp3) - RUE: art.3.2.44 del vigente RUE), si

CERTIFICA

la compatibilità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini
Organizzazione: COMUNE DI
PARMA/00162210348
Data: 15/02/2024 12:39:44

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0016260
DATA: 05/03/2024
OGGETTO: Rif. Sinadoc 2024/6159. Rif. Suap 361/2024 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale e s.m.i. - Ditta MODEA S.r.l. per l'insediamento in Comune di Parma Via La Spezia n. 171/A. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto
Elisa Mariani


CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0016260_2024_Lettera_firmata.pdf	Mariani Elisa; Tollemeto Ines	190F1A8D031AF9ADBCEF374F7890C515 40566024A130EE3D9822B968B9189667





agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Parma
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2024/6159. Rif. Suap 361/2024 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale e s.m.i. - Ditta MODEA S.r.l. per l'insediamento in Comune di Parma Via La Spezia n. 171/A. Parere.

Il motivo della modifica consiste nella variazione del processo produttivo che vedrà l'eliminazione delle attuali linee di produzione di Grissini, Crackers, Fette Biscottate e Grattugiato con la successiva introduzione di un'unica linea di produzione di pane morbido in diversi formati (denominata Linea Buns).


Tale modifica impiantistica porterà ad un nuovo assetto sia della rete idrica interna che del quadro delle emissioni in atmosfera.

Il nuovo assetto della rete idrica interna allo stabilimento, atto a consentire di raccogliere le acque reflue dei nuovi impianti e dei nuovi locali produttivi, non comporterà tuttavia modifiche nel numero dei punti di scarico, dei corpi recettori e dei sistemi di depurazione; si confermano pertanto:

- lo scarico S1 di natura industriale, nel quale confluiranno materiali quali tracce di farina, grasso, lievito nonché detersivi derivanti dal lavaggio delle apparecchiature; esso confluisce in pubblica fognatura dopo il passaggio in un impianto di depurazione interno che utilizza una fossa settica a tre salti e in serie un impianto di depurazione a letto batterico che dà origine alla produzione di circa 35 t /anno di fanghi che vengono allontanati come rifiuto speciale destinati a operazioni di recupero tramite ditte autorizzate;
- lo scarico S2 di natura domestica;
- gli scarichi da S3 a S9 per le acque meteoriche di dilavamento che scaricano in acque superficiali senza la necessità di depurazione poiché nelle superfici impermeabili di pertinenza dello stabilimento non si eseguono attività che in qualche modo possano inquinare le acque di prima pioggia.

In merito alle emissioni in atmosfera la modifica comporterà i seguenti cambiamenti:

- 25 emissioni della vecchia configurazione verranno eliminate;
- viene inserita una nuova emissione, E25, in relazione al nuovo forno di cottura;
- le ex-emissioni 24 e 45 subiscono una modifica sostanziale, nello specifico assumeranno il nuovo nominativo E26 ed E27, saranno dotate di opportuno sistema di filtraggio e saranno collegate



rispettivamente al sistema di abbattimento delle polveri prodotte dal trasferimento di farine, zucchero, micro-ingredienti e sementi decorative nella tramoggia di carico dell'impastatrice e alla cappa aspirante sulla tramoggia di carico durante lo svuotamento dei sacchi; nella E27 verranno convogliate anche le emissioni che si produrranno durante il caricamento del materiale nei singoli silos.

Per quanto riguarda la matrice acustica è stata presentata opportuna valutazione previsionale che conclude con il rispetto dei limiti assoluti di immissione in seguito al riassetto produttivo dello stabilimento. Invece per quanto riguarda il criterio differenziale esso risulta inapplicabile (per non raggiungimento della soglia di applicabilità a finestre aperte) in periodo di riferimento diurno, mentre in quello notturno emerge un lieve superamento per i recettori R1, R2, R3 ed R4; tuttavia, in merito a tale superamento, il tecnico competente in acustica, dati il margine di incertezza sull'emissione individuale dei numerosi camini e altre sorgenti e l'adozione di un unico livello residuo estremamente cautelativo per tutti i punti, consiglia di rimandare a misure di verifica post-operam, eventuali interventi di bonifica che potrebbero essere superflui. Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole con la prescrizione di effettuare una valutazione acustica post-operam per verificare il rispetto del criterio differenziale anche nel periodo notturno.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 3



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Settore Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia

Dirigente - Arch. Costanza Barbieri
Dott. Marco Giubilini

Oggetto: Rif. Pratica SUAP 361/2024 - D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 11488 del 18/01/2024 - Società "MODEA SRL" con sede in Via La Spezia n. 171 - 43126 Parma.

Nulla osta S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare.

Visto:

- la richiesta di parere pervenuta dal SUAPE, prot. n. 32959 del 15/02/2024, completa della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Società "MODEA SRL" con sede in Via La Spezia n. 171 - 43126 Parma;
- il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE;

Dato atto che la Commissione Europea ha inserito la città di Parma tra le 100 Città europee che parteciperanno alla Missione "Climate Neutral and Smart Cities" con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, cioè lo zero netto di emissioni di gas climalteranti, entro il 2030;

Rilevato che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna del Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Considerato che:

- la Società "MODEA SRL" svolge attività di produzione di prodotti da forno e panetteria;
- il RUE classifica l'area come Perimetro dei Sub-Ambiti di riqualificazione previsti dal PSC2030 - RUE: art.3.1.8; Permesso di Costruire Convenzionato - RUE: art.1.2.4; Zona commerciale-direzionale (ZCD) - RUE: art.3.2.47;
- la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 6 - *Aree esclusivamente industriali* con limite diurno e notturno di 70 dBA;

Preso atto:

- della valutazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza di AUA in oggetto volta a valutare l'impatto acustico conseguente al riassetto produttivo determinato dal passaggio a nuova proprietà;
- che detta valutazione ha evidenziato il rispetto dei valori assoluti di immissione;
- del nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni condizionato all'esecuzione di un collaudo acustico che confermi i valori previsti nella relazione tecnica da attuare successivamente all'avvenuta modifica impiantistica ed alla messa a regime degli impianti produttivi all'interno del periodo notturno, reso da ARPAE ST mediante comunicazione rif. prot. n. 298758 del 15/02/2023;

Evidenziato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;

SI ESPRIME

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica nel rispetto di quanto disposto nella comunicazione di ARPAE ST sopra richiamata.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
Dott. Andrea Peri
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Angella
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)

rif. Arpae prot. PG/2024/298758 del 15/02/2024
Sinadoc 10014/2024

inviata con PEC

Spett.le

COMUNE DI PARMA
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico
per le Attività Produttive e l'Edilizia

c.a. Responsabile dei Procedimenti Ambientali Sportello Unico
Dott. Marco Giubilini

suap@pec.comune.parma.it

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 0011488 del 18/01/2024 - società "MODEA SRL" sita in Parma via La Spezia n. 171/A.

Parere relativo alla matrice rumore

Fa seguito alla Vs. istanza prot. n. 32962 del 15/02/2024, acquisita in pari data con prot. Arpae PG/2024/29875.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Parma, approvata in data 30/09/2005, con D.C.C. n. 175/48;
- Il Regolamento Acustico Comunale (allegato C delle NTA), allegato al R.U.E., approvato con atto di CC. n. 71 del 20/07/2010;

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione di impatto acustico redatta dallo studio "remark ambiente", a firma del tecnico competente in acustica dott. Andrea Martocchia, dalle quali sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni

- trattasi attività panificazione industriale;
- l'attività e alcuni impianti tecnologici sono attivi nell'arco delle 24 ore;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 1

- sono presenti alcune modifiche impiantistiche: vengono dismessi alcuni impianti (impianto definito COLD, impianti in copertura SC1-SC4-SC5- SC6-CK, le ventole poste verso strada Manara identificate come S2, impianti di raffrescamento RT01-RT02-RT03) dismissione di tutti i forni exPanda e installazione di un solo nuovo forno. Vengono inseriti tre nuovi impianti (refrigeratore RECOLD, gruppo idronico, chiller refrigeratore ZUDEK.)
- nella documentazione di impatto acustico viene esaminato, tramite misure fonometriche, il contributo acustico generato dall'attività e dagli impianti esistenti. Inoltre viene considerato e previsto il contributo della modifica impiantistica, oggetto del presente parere;
- **la ditta, ai sensi della ZAC approvata dal Comune di Parma, è inserita in classe V^ "Area prevalentemente industriale", confinante con aree inserite in classe IV^ "Area intensa attività umana";**
- il valore limite differenziale di immissione è stato verificato nei confronti dei limitrofi edifici residenziali;
- nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali).**

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato all'esecuzione di un collaudo acustico che confermi i valori previsti nella relazione tecnica.

La prescritta verifica dovrà essere eseguita, successivamente all'avvenuta modifica impiantistica ed alla messa a regime degli impianti produttivi, all'interno del periodo notturno.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Alessandra Copelli

Documento firmato digitalmente

Allegato 4

Questo documento è stato firmato digitalmente

Parma

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Spett.le Comune di
PARMA
comunediparma@postemailcertificata.it

PC Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali
Ns. rif.: RT005256-2024 del 15/02/2024
Vs. rif.: SUAP 361/2024

Oggetto: Parere di conformità ditta Modea Srl - Parma.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica dell'AUA.

Lo scarico S2, costituito da acque dei servizi igienici, risulta sempre ammesso in pubblica fognatura, nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, senza obbligo di autorizzazione.

Gli scarichi S3, S4, S5, S6, S7, S8 ed S9 costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: ireti@pec.ireti.it, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Scarichi Industriali
 Ns. rif.: RT005256-2024 del 15/02/2024
 Vs. rif.: SUAP 361/2024

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Modea Srl.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
 REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Modea Srl con sede legale in Parma - Via La Spezia 171/A, relativamente all' insediamento sito in Parma - Via La Spezia 171/A;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA OVEST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E PANETTERIA** corrispondente all'attività **Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 230;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio locali ed attrezzature e di condizionamento termico UTA della sala impasti classificate come acque reflue **INDUSTRIALI**;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Impianto Biologico;

IRETI S.p.A.
 Sede legale:
 Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
 Registro imprese di Genova,
 C.F. 01791490343
 Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
 REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
 Società partecipante al Gruppo IVA Iren
 Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
 e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
 C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
 16138 **Genova**
 F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
 10151 **Torino**
 F011 0703539

Via Schiantapetto 21
 17100 **Savona**
 F019 84017220

Scarichi Industriali
 Strada S.Margherita 6/A
 43123 **Parma**
 F0521 248262

Strada Borgoforte 22
 29122 **Piacenza**
 F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
 42123 **Reggio Emilia**
 F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura.

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 30 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 6.500 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, e tramite PEC ireti@pec.ireti.it a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali** indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

Allegato 5



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Rif. Sinadoc 2024/6159
VBG 361/2024

Spett.
ARPAE - SAC

Oggetto: - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Ditta "Modea Srl", sita in Parma via La Spezia 171/A
Parere definitivo scarichi idrici

In merito alla vostra richiesta, considerata l'espressione del parere IRETI di cui al loro prot RT004483-2024-P del 28/03/2024 e già trasmesso in data 29/03/2024 con prot 78055 si comunica che nulla osta per gli scarichi idrici di competenza comunale contemplando le specifiche espresse dal gestore.

Distinti Saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini
Organizzazione: COMUNE DI
PARMA/00162210348
Data: 08/04/2024 15:14:51

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.